

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, GUALTIERI, VISENTINI, COLETTA,
DIPAOLA e PERRICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1990

Provvedimenti urgenti per la prevenzione e la lotta alla criminalità mediante modifiche della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. – C'è ormai la richiesta unanime che sale dalle profondità del Paese di rivedere la cosiddetta legge Gozzini (cioè la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di misure privative e limitative della libertà personale) specie dopo i numerosi fatti di cronaca che hanno colto in flagranza di reato, e magari per lo stesso crimine per cui erano stati arrestati, i detenuti in libertà grazie ai benefici della legge in esame. È indubbio che la filosofia di fondo cui si ispira la legge Gozzini conserva intatta la sua valenza umanitaria, soprat-

tutto in virtù del principio informatore del moderno Stato di diritto, il quale concepisce la pena come strumento di recupero e di rieducazione del detenuto. Ma questo non deve farci dimenticare o trascurare tutti gli inconvenienti che sono derivati dall'applicazione acritica e letterale di disposizioni garantiste, in una realtà sociale segnata da una criminalità dilagante, soprattutto organizzata, con larghe zone del territorio nazionale controllate più dalle organizzazioni criminali che dallo Stato. Nè si può opporre il silenzio all'appello forte e accorato di quelle voci delle forze dell'ordine che da tempo recla-

mano più validi ed efficaci argini legislativi contro un fenomeno delinquenziale che, se non contenuto immediatamente, rischia di porre lo Stato nell'incapacità di assicurare l'ordine pubblico. Nello stesso senso è la richiesta che viene dalle indagini svolte dalle Commissioni parlamentari.

È su questa linea che si spiega la necessità di riaffermare il principio che, per particolari reati di grave allarme sociale, si debbano ridurre i benefici, al fine di evitare che si simuli in carcere, anche per disciplina di organizzazione terroristica o mafiosa, un comportamento irreprensibile allo scopo di conseguire uno scomputo certo e consistente della pena.

Sono queste ragioni che spingono a richiedere la riformulazione della legge Gozzini. La sua revisione non è certo il solo strumento per far fronte alla «emergenza giustizia» rappresentata dall'aggravamento delle condizioni dell'ordine pubblico, con tutti quei riflessi negativi che investono, insieme con le istituzioni, il sistema produttivo e i diversi settori della società civile. Ci sono carenze e disfunzioni del sistema giudiziario direttamente denunciate dalla stessa magistratura: disfunzioni e carenze che sono rese più evidenti in questa fase iniziale di applicazione del nuovo codice di procedura penale. Tuttavia non vi è dubbio che nel corso di questi anni e, in particolare, in quest'ultima fase, l'applicazione delle norme relative al regime penitenziario a detenuti giudicati responsabili dei reati di assoluta gravità penale e di grave allarme sociale, pur se non avvenuta in formale contrasto con le disposizioni di legge, ha posto in rilievo il carattere inadeguato della legge Gozzini.

Per cui si impone oggi, in tempi urgenti, una sua revisione al fine di tutelare effettivamente il diritto alla sicurezza della società. Tale revisione è al pari necessaria per evitare, come si è detto, un'ulteriore e derisoria delegittimazione del carattere deterrente della pena: una delegittimazione che consegue ad un'estensione sempre più massiva dei casi ritenuti compatibili con i requisiti indispensabili alla concessione dei benefici della legge Gozzini.

Di qui il presente disegno di legge teso a rafforzare le indicazioni di revisione già contenute nel disegno di legge presentato dal Governo. Le dichiarazioni del presidente uscente della Corte Costituzionale, Saja, circa il carattere insostenibile dell'attuale situazione e la necessità irrinunciabile di rivedere quella legge nelle parti palesemente incompatibili con le attuali condizioni dell'ordine pubblico e del sistema penitenziario (dove non minori che nel sistema giudiziario sono i problemi di organico e di funzionalità di strutture esistenti) confermano l'assoluta urgenza che preme sul legislatore.

Con la presente proposta, pur rimanendo nel quadro del principio che non rifiuta le istanze di un progressivo reinserimento del reo nella società civile, stimolando negli istituti di pena tutti i meccanismi rieducativi, si vuole arginare il fenomeno di ricaduta nella condotta criminosa largamente verificato in tutti questi anni.

L'articolo 1 prevede il divieto di concedere i benefici dei permessi premio, della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della riduzione della pena per la liberazione anticipata a tutti coloro che si sono macchiati di delitti di particolare gravità se non abbiamo espiato almeno i due terzi della pena e se non vi sia la prova di sicuri segnali di ravvedimento.

Nel comma 2 si prevede lo stesso trattamento anche se le pene conseguenti ai predetti reati siano state espiate o estinte e quindi anche se comprese in un provvedimento di cumulo.

Al comma 3 è previsto che per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sia necessario il parere del prefetto sentito il Comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica.

Lo scopo di questa norma è quello di garantire l'effettivo accertamento di quei segnali di ravvedimento a cui abbiamo fatto riferimento, ovvero si tratta di assicurare la cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o della scelta eversiva o di criminalità.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che considera espiata la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

L'articolo 3 prevede che tutti coloro che siano stati comunque condannati per delitti, esclusi quelli indicati dall'articolo 1 della presente legge, ad una pena superiore ai dieci anni, non potranno usufruire di benefici di cui sopra, se non avranno con-

cretamente espiato in istituto almeno la metà della pena effettivamente loro irrogata.

L'articolo 4 prevede che i permessi premio ai condannanti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, vengano concessi dai tribunali di sorveglianza.

L'articolo 5 prevede che i condannati che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Se la pena effettivamente irrogata non sia stata espiata almeno per due terzi e se non sia stata accertata la cessazione dei collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata o della scelta eversiva o di criminalità, non possono essere concessi i benefici dei permessi premio, della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della riduzione della pena per la liberazione anticipata nei confronti dei condannati:

a) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

1) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

2) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

3) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

4) 286 (guerra civile);

5) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

6) 416-*bis* comma quarto (associazione di tipo mafioso);

7) 422 (strage);

8) 575 (omicidio volontario, semplice o aggravato dalle circostanze di cui agli articoli 576 e 577);

9) 628, ultimo comma (rapina aggravata);

10) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

11) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

12) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove ricorrano le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

2. Il trattamento di cui al comma 1 si applica se le pene per i reati di cui al medesimo comma, ancorchè dichiarate estinte, siano ricomprese in un provvedimento di cumulo.

3. Ai fini della decisione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è necessario il parere motivato del prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che deve essere espresso, a pena di decadenza, entro 30 giorni.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

1. Tutti coloro che per qualunque delitto, esclusi quelli indicati all'articolo 1 della presente legge, sono stati condannati ad una pena superiore ai dieci anni potranno usufruire dei benefici di cui sopra, se abbiano concretamente espiato in istituto almeno la metà della pena effettivamente irrogata.

Art. 4.

1. Nei confronti dei condannati di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge i permessi premio sono concessi dal tribunale di sorveglianza.

Art. 5.

1. I condannati ai sensi degli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.